**Disoccupazione agricola**

21 Aprile 2020

L’indennità di [disoccupazione](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/pratiche-di-disoccupazione/) agricola è una [prestazione](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/) economica a cui hanno diritto:

* operai agricoli a tempo determinato
* piccoli coloni
* compartecipanti familiari;
* piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari
* operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno

iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Il requisito fondamentale per ottenere l’indennizzo della [disoccupazione agricola](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/domanda-di-disoccupazione-agricola/) è la presenza di un valido rapporto in agricoltura e la conseguente iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza.

In particolare:

* iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno a cui si riferisce la domanda, o un rapporto agricolo per parte dell’anno nel caso di operai a tempo indeterminato (OTI);
* occorre possedere un’anzianità assicurativa da almeno due anni;
* ed essere in possesso di almeno 102 contributi giornalieri nei biennio antecedente la domanda
* per il soddisfo del requisito si possono cumulare le giornate di lavoro ordinario purché risulti prevalente l’attività agricola, e la contribuzione figurativa da maternità obbligatoria o da congedo parentale.
*

L’indennità di disoccupazione agricola, infatti, serve per compensare i lavoratori agricoli per un periodo di disoccupazione già trascorso, e non per una disoccupazione successiva alla presentazione della domanda: il trattamento infatti viene corrisposto sulla base dello stato di disoccupazione verificatosi nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta d’indennità.

L’ indennità di disoccupazione spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’ importo viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata  per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’ Inps in un’unica soluzione.

Il sussidio di sicossupazione agricola non spetta a :​

* **ai lavoratori che presentino la domanda dopo il termine previsto;**
* **ai lavoratori iscritti nella gestione autonoma o nella gestione separata per l’intero anno, o parte dell’anno, ma con un numero di giornate superiori a quelle da lavoro dipendente*;***
* **ai titolari di**[**pensione**](http://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/servizio-assistenza-consulenza-pratiche-di-patronato/pratiche-pensioni-pubbliche-e-private/)**diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza**;
* **ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di lavoro stagionale**;
* **ai lavoratori che si dimettono volontariamente, tranne le eccezioni per legge**.

L**’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate per un massimo di 365 giornate annue, dalle quali bisogna detrarre**:

Le giornate da lavoro dipendente agricolo o non agricolo;

* Le giornate indennizzate da malattia, maternità, infortunio, ecc.;
* Le giornate non indennizzabili quali espatrio.

Il pagamento della disoccupazione determina l’automatico accredito della contribuzione figurativa calcolata detraendo dal dato contributivo delle 270 giornate annue, le giornate di effettivo lavoro. In presenza di rapporti di lavoro superiori a lle 101 giornate le prime 90 giornate di contribuzione sono valide per il soddisfo del requisito contributivo della pensione anticipata.

**Es: g. di iscrizione 102.
Allora:  270 – 102 = 168 di cui 90 g contribuzione speciale e 78 g . di contribuzione figurativa.**

Quali sono i documenti da allegare alla domanda di disoccupazione agricola?

**Alla domanda (Mod.Sr25) è indispensabile allegare i seguenti documenti**:

* Mod. SR163 contenente gli identificativi postali o bancari per l’accredito;
* Documento di riconoscimento;
* Eventuale modello SR171 attestante l’attività di lavoro autonomo.